

N. R.G. 590/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281-terdecies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **590/2024** promossa da:

con gli avv.ti **NERI LIVIO, RIZZI FRANCESCO E GUARISO ALBERTO**

RICORRENTE

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale
rappresentante pro tempore**

con l'avv. **...**

RESISTENTE

Avente ad oggetto: altre ipotesi (azione art. 28 d.lgs. 150/2011)

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 4 marzo 2024 ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio del diniego dell'Assegno per il Nucleo Familiare, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione di euro 12.373,20 quale rimedio atto a rimuoverne gli effetti.

Ha allegato di essere cittadino nigeriano titolare di permesso UE per lungo soggiornanti rilasciato in data 16 settembre 2019 e che il suo nucleo familiare è composto della moglie e da tre figli

pagina 1 di 9

minori () residenti in Nigeria, che non dispongono di alcun reddito o proprietà ed al cui sostentamento provvede in via esclusiva con i propri redditi da lavoro dipendente.

Ha allegato di avere presentato in data 6 dicembre 2022 domanda di pagamento degli ANF per il periodo dal 1° luglio 2019 - 28 febbraio 2020 corredata da autocertificazioni della composizione del nucleo familiare e dei redditi complessivi (doc. 8), rigettata dall'INPS in quanto la documentazione attestante la composizione del nucleo familiare ed il reddito "*Non è stata rilasciata dagli uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari e non è stata legalizzata dall'ambasciata italiana in Nigeria*".

Ha precisato altresì di avere allegato all'istanza di riesame documentazione rilasciata dalle autorità estere tradotta e munita di legalizzazione della Prefettura attestante la sussistenza dei requisiti e di avere presentato ricorso amministrativo, dichiarato inammissibile.

Ha dedotto il carattere discriminatorio del diniego dell'INPS in quanto, pur a fronte del riconoscimento del diritto degli stranieri lungo- soggiornanti a percepire gli ANF per i familiari residenti all'estero, è stato introdotto dalla circolare INPS 95/2022 un onere documentale non previsto per i cittadini italiani con familiari residenti all'estero, che possono autocertificare la composizione del nucleo familiare ed i redditi del medesimo, in violazione del diritto di parità di trattamento fra cittadini e stranieri nei rapporti con la pubblica amministrazione previsto dall'art. 2 comma 5 D.lgs. 286/1998.

A sostegno delle proprie deduzioni ha richiamato numerosi precedenti della giurisprudenza di merito (*ex multis* CdA Milano sentenza 968/2022; CdA Torino sentenza 23.09.2022, Tribunale di Bergamo ord. 9.11.2022 e Tribunale di Busto Arsizio Ordinanza 4.01.2023) ed ha evidenziato come lo stesso istituto previdenziale convenuto in diverse occasioni abbia ritenuto sufficienti le dichiarazioni sostitutive anche per i richiedenti stranieri.

Si è costituita in giudizio l'INPS chiedendo in via preliminare la dichiarazione di improponibilità \ improcedibilità \ inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto.

Ha chiarito come, stante il disposto dell'art. 3 D.P.R. 445/2000, le autocertificazioni non sono idonee ad attestare stati, qualità personali e fatti di familiari residenti all'estero, essendo necessari a tale fine certificati o attestazioni rilasciate dalle autorità dello Stato Estero corredate da traduzione autenticata dall'autorità consolare italiana.

Essendo allegata alla domanda la sola autocertificazione, ha affermato la correttezza del proprio operato evidenziando, inoltre, come il ricorrente non ha allegato alcun impedimento oggettivo al deposito della documentazione.

La richiesta dell'INPS di dichiarare " improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile" il ricorso va respinta.

Innanzitutto si deve rilevare che non è corretta la tesi dell'INPS secondo la quale " *il petitum sostanziale del presente giudizio è costituito dal riconoscimento della prestazione previdenziale*". Infatti la richiesta di pagamento di un importo pari agli ANF non corrisposti è stata svolta dalla difesa del ricorrente quale sanzione diretta a rimuovere gli effetti della lesione operata al diritto soggettivo di non essere discriminato. Non si è certo in presenza di un ricorso ex art. 442 c.p.c. diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla prestazione non erogata dall'INPS.

Non è del pari condivisibile l'ulteriore affermazione dell'INPS secondo la quale " *nessun comportamento discriminatorio è imputabile all'INPS, atteso che quanto disposto nella circolare 95/2022, sopra richiamato, costituisce mera applicazione delle disposizioni del DPR n. 445/2000....*" E' evidente che nessun contenuto discriminatorio può assumere la condotta della pubblica amministrazione che applica le vigenti disposizioni di legge/regolamento che disciplinano una certa materia."

Al riguardo si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione che ha sempre ribadito che il mancato riconoscimento di una prestazione a cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia da parte dell'I.N.P.S. può concretare una discriminazione collettiva sotto il profilo della nazionalità, così che il diritto alla parità può essere rivendicato azionando lo specifico strumento di cui all'art. 28 D.lgs. n. 150/2011 e art. 44, d.lgs. n. 286/1998. (*ex multis* Cass. 8 maggio 2017 n. 11165 e 11166).

Quanto all' ammissibilità della azione di discriminazione è la stessa norma che la consente in qualsiasi ipotesi in cui la parte lamenti di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio " *Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.*" (ved. comma 1 articolo 44 TU). Sicché, com'è noto, dovendo il giudice valutare l'ammissibilità dell'azione sulla base della prospettazione della parte ricorrente, non può esservi dubbio che avendo la parte lamentato di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio da parte della PA a motivo della sua nazionalità, è sempre legittimata ad agire con il rimedio in esame a prescindere dalla circostanza che, in concreto, tale discriminazione sia o meno stata effettivamente posta in essere che si traduce, semmai, in un motivo di rigetto della domanda proposta. Così superate le eccezioni preliminari questo Giudice osserva che, nel caso di specie, la parte ricorrente lamenta che le disposizioni della Circolare n.95\2022 assunte in seguito alle pronunce Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-302/2019 e C- 303/2019, depositate in data 25 novembre 2020, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell'11 marzo 2022, abbiano introdotto un onere documentale non previsto per i cittadini italiani con familiari residenti all'estero con ciò nuovamente introducendo una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri.

L' INPS ha contestato tale affermazione sostenendo di aver respinto la domanda (anche in seguito alla istanza di riesame e nonostante l'ulteriore documentazione allegata) in quanto il ricorrente non avrebbe fornito la documentazione richiesta dalla circolare n.95\2022 che era conforme al disposto dell'art. 3 D.P.R. 445/2000 commi 2 e 3 secondo i quali il cittadino straniero non appartenente all'Unione europea può utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

La questione sottoposta all'esame di questo giudice è quindi limitata all'accertamento della dedotta natura discriminatoria delle modalità della prova che devono offrire gli stranieri regolarmente soggiornanti circa i fatti costitutivi del diritto rivendicato (ANF) e cioè della composizione del nucleo familiare nonché della sussistenza del requisito reddituale.

Così delimitato l'oggetto della vertenza, merita ribadire che il divieto di discriminazione dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in materia di sicurezza sociale, posto dal diritto dell'Unione, deve essere osservato da tutte le istituzioni degli Stati membri che ne devono assicurare la sua effettività. Come condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Firenze (ved. sentenza 16 aprile 2024 allegata sub. doc.22) l'effettività dipende <<in misura non modesta, anche dall'esistenza di una reale parità quanto alla prova dei requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali richiesta a cittadini e stranieri. E' infatti di una certa evidenza che l'affermazione del principio paritario sarebbe un mero flatus vocis se ai lavoratori stranieri fosse richiesto di provare la titolarità dei requisiti di accesso alle prestazioni (cui pure avrebbero diritto al pari dei cittadini) con modalità per loro particolarmente gravose e comunque differenziate rispetto a quelle previste per i cittadini, senza che una tale differenziazione segua a una ragione oggettiva. Assunto questo dato, è poi un fatto che il comma 9 dell'art. 2 della L. 153/1988 consenta in via generale agli aventi diritto di attestare il reddito del nucleo familiare a mezzo di una dichiarazione, che oggi, dopo l'abrogazione della L. 15/1968, richiamato dall'art. 2, è disciplinata dal D.P.R. 445/2000, il cui art. 46 primo comma lettera o) prevede infatti che possa essere provata *“con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni”* tra l'altro *“la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”*. Lo stesso l'articolo 46 poi, alle lettere e) ed f) consente di attestare con le medesime modalità il proprio stato civile e lo stato di famiglia.>>. Tuttavia << Per i cittadini extracomunitari anche con la circolare 2.8.2022 l'ente ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 secondo cui *“le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle*

società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri". >> Conclude quindi la Corte di appello di Firenze che è accertato che, per i lavoratori stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti cui deve riconoscersi parità di trattamento, rispetto ai cittadini, nell'accesso e nel godimento delle prestazioni di sicurezza sociale, la prova dei requisiti per il riconoscimento del diritto << per quanto interessa, all'ANF sia assai più gravosa di quanto accada ai cittadini, ove, come nella specie, non vi siano convenzioni nella materia di causa tra i paesi di loro nazionalità e l'Italia. Che la prova sia molto più gravosa è evidente, non solo in quanto questi lavoratori sono costretti a richiedere vari documenti a varie pubbliche amministrazioni, a fronte della possibilità per i cittadini di fornire all'ente di previdenza, quanto all'attestazione del reddito familiare, ma anche della composizione della famiglia, una "dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione", come previsto dall'art. 2 comma 9 della L. 153/2008. Ma soprattutto è più gravosa in relazione alla distanza dai paesi di nazionalità, alle differenze degli ordinamenti giuridici e dell'organizzazione amministrativa in quei paesi rispetto all'Italia, quasi sempre alla difficile condizione in cui versano gli apparati amministrativi in molti dei luoghi di provenienza delle persone straniere legalmente soggiornanti in Italia, ciò per ragioni varie. Per converso una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva: infatti le difficoltà che effettivamente possono frapporsi all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, quanto alla composizione della propria famiglia, se alcuni dei componenti risiedono all'estero, e soprattutto alla misura e alla composizione dei redditi eventualmente prodotti all'estero, sono identici per italiani e stranieri, in quanto tali difficoltà non dipendono in alcuna modo dalla nazionalità del dichiarante. Ciò, non soltanto quanto alla composizione della famiglia, ma anche quanto ai redditi, ove si consideri che gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno l'obbligo di residenza anagrafica in Italia e che, secondo l'art. 3 del TUIR, sono soggetti a imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dai soggetti che vi risiedono, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di produzione del reddito (salve le diverse misure apprestate dall'ordinamento per evitare la doppia imposizione). In un sistema così costruito la qualifica di cittadino o invece di straniero (comunitario o extracomunitario) è del tutto indifferente, sempre che si dia il requisito della residenza: tutti, infatti, cittadini e stranieri residenti, sono

soggetti alla medesima disciplina fiscale e su tutti l'amministrazione finanziaria è in grado di raccogliere le medesime informazioni a mezzo degli stessi riscontri sui dati formalizzati. Ne deriva che, quanto ai redditi del lavoratore dichiarante, che richieda l'accesso alla prestazione dell'ANF, l'amministrazione finanziaria è in grado di verificare i dati contenuti nell'autocertificazione, almeno quanto alla corrispondenza tra tale dichiarazione e il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni ufficialmente riferibili al richiedente giacenti presso gli archivi amministrativi (le dichiarazioni dei redditi, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria sui rapporti e le operazioni finanziarie, le risultanze dei pubblici registri automobilistici e quelle dei sistemi informativi degli enti previdenziali), indipendentemente dalla nazionalità del richiedente stesso. Per contro, quanto ai redditi eventualmente prodotti all'estero da soggetti non residenti (i familiari del lavoratore), una simile verifica di conformità formale non è possibile, sia che si tratti di familiari residenti all'estero di cittadini italiani sia che siano lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia ad avere familiari residenti all'estero. Resta fermo in ogni caso, e in tutte le ipotesi richiamate, che l'accertamento di difformità tra i redditi e i beni dichiarati e quelli effettivamente nella disponibilità dei dichiaranti e dei loro familiari è rimesso alle attività di istituto della Guardia di Finanza, esse certamente complesse in molti casi quando si tratti di redditi prodotti all'estero, anche in tal caso tuttavia per ragioni che non dipendono in effetti dalla nazionalità degli interessati. Anzi per vero diverse convenzioni con Stati di provenienza dei migranti prevedono espressamente uno scambio di informazioni, idoneo ad agevolare gli eventuali successivi controlli, per esempio, sulle dichiarazioni di "impossidenza" rese dagli interessati (così ad esempio le Convenzioni con la del 30 luglio 1982 ratificata in Italia il 27 maggio 1985 con legge n. 293 o con il Senegal firmata a Roma il 20 luglio 1998 e ratificata con legge n. 417 il 20 dicembre 2000). Deve allora concludersi che la disposizione regolamentare dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, applicata dall'INPS quanto alle richieste di ANF provenienti da lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche dopo la sentenza costituzionale 67/2022, in quanto preclude a tali lavoratori di attestare a mezzo di dichiarazioni sostitutive circostanze e qualità (nella specie il reddito proprio e dei propri familiari, la composizione della propria famiglia) rispetto alle quali la loro posizione è identica a quella dei cittadini italiani e comunitari, si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prescritto dalle direttive 2003/109 e 2011/98 e debba essere di conseguenza disapplicata.>>

È pacifico che l'INPS, nel caso di specie, non abbia consentito al ricorrente di attestare in via amministrativa la titolarità dei requisiti utili al riconoscimento dell'ANF con le stesse modalità previste per i lavoratori italiani e comunitari. Del resto il modello ANF42, consente al cittadino italiano o comunitario di attestare il proprio nucleo familiare mediante la sola "dichiarazione di responsabilità" (doc. 13 parte ricorrente) e la stessa Circolare 95/2022, nel prevedere gli oneri documentali, fa espresso riferimento ai soli cittadini stranieri. Peraltro anche in questa sede l'INPS ha ribadito la propria tesi, tesi smentita già da un orientamento di merito che può dirsi ormai consolidato e che questo giudice condivide.

E' quindi appena il caso di rilevare che il ricorrente ha prodotto documentazione ben eccedente quella richiesta, in sede amministrativa, a un cittadino italiano: ha infatti documentato, oltre alla propria posizione di lungosoggiornante, la composizione della propria famiglia, l'assenza di redditi dei familiari, la circostanza che egli provvedesse al loro mantenimento, ha documentato l'esistenza del rapporto di lavoro e la relativa retribuzione, ha dichiarato al momento della domanda (come allegato specificamente dalla sua difesa e non contestato) di non avere altri redditi che quelli prodotti in Italia e quindi risultanti da dichiarazioni, che, in quanto rese all'amministrazione finanziaria italiana, sono certamente accessibili per l'istituto. Dichiarazioni rispetto alle quali nulla ha dedotto l'ente di previdenza il quale invero nulla ha specificamente contestato in relazione all'ulteriore documentazione prodotta, così che non vi è motivo di dubitare che l'ammontare e la composizione dei redditi familiari avrebbe consentito il riconoscimento del beneficio in via amministrativa. In particolare:

- quanto al rapporto di coniugio, nella stessa relazione istruttoria allegata alla memoria conclusiva depositata dall'INPS, si precisa che è stato possibile riscontrare quanto autocertificato dal ricorrente consultando l'Anagrafe Nazionale della popolazione Residente in Italia da cui risulta lo stato civile del richiedente e cioè che egli è coniugato dal 08/09/2005 con la sig.ra *[redacted]* nata il *[redacted]*

-quanto al numero e generalità dei figli il ricorrente aveva già prodotto in sede amministrativa i certificati di nascita degli stessi seppur non tradotti e legalizzati. In questa sede ha prodotto oltre alla autocertificazione rilasciata all'ambasciata Nigeriana a Roma anche il certificato dello Stato di Famiglia rilasciato dalla predetta ambasciata tradotto e sottoscritto;

- quanto al requisito reddituale ha prodotto oltre alla propria certificazione dei redditi ed all'estratto contributivo, autocertificazione rilasciata all' Ambasciata della Nigeria e munita di legalizzazione della Prefettura attestante che la moglie ed i figli non hanno redditi propri in Nigeria (**doc.6**). Inoltre, in merito alla prova del reddito complessivo del nucleo familiare ha altresì allegato i codici fiscali dei suoi familiari rilasciati dall'Agenzia delle Entrate (doc.7) che, come esattamente rilevato dalla parte ricorrente, l'Agenzia non può rilasciare (ai fini delle detrazioni per familiari a carico) se non a fronte di apposite verifiche sull'effettività dei vincoli familiari e sulla situazione reddituale dei familiari all'estero, come precisato dalla Circolare del 14/06/2001 n. 55 (doc.20, in particolare, par. 6.3).

Peraltro, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito (ved. in particolare Corte di Appello di Milano 1598\2018) i cittadini extracomunitari possono attestare, al pari dei cittadini europei, i redditi esteri mediante *autocertificazione*. Infatti la disciplina delle autocertificazioni richiamata dall'INPS, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango

primario, secondo cui “*Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino...nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge*”. La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000).

Alla luce di quanto sopra esposto va riconosciuto che con la richiesta di documentazione diversa per cittadini con familiari residenti all’estero (i quali hanno la possibilità di autocertificare i requisiti ai fini del riconoscimento degli ANF) e per stranieri regolarmente soggiornanti con familiari residenti all’estero, l’INPS ha violato il diritto alla parità di trattamento fra italiani e stranieri nei rapporti con la pubblica amministrazione, sancito dall’art. 2, comma 5 D.Lgs. 286/98, nonché – tenuto conto degli effetti sostanziali del descritto aggravio procedurale - del diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali fra italiani da un lato, e stranieri lungo-soggiornanti o titolari di permesso unico lavoro dall’altro lato, previsto dalle note direttive 2003/109 e 2011/98 e quindi ha posto in essere un comportamento discriminatorio fondato sulla nazionalità.

Conseguentemente, per tutti i motivi sopra esposti, si deve dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall’INPS consistente nell’aver negato al ricorrente per il periodo 1° luglio 2019 - 28 febbraio 2020 l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all’art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n. 153) pur in presenza di tutti i requisiti di legge, non riconoscendo valore probatorio alle autocertificazioni e agli altri documenti prodotti.

Quanto poi al *quantum* della richiesta, si osserva che il ricorrente ha domandato la corresponsione dell’importo di euro 12.373,20 precisando che in tal modo sarebbe posto nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se fosse appartenuto al gruppo favorito dalla discriminazione, in quanto “ il rimedio alla violazione non può che consistere nel dar seguito al procedimento interrotto da una illegittima “barriera all’accesso”.

L’importo analiticamente determinato per il periodo 1.7.2019 e fino al 28.2.2022 in considerazione del nucleo familiare del ricorrente (moglie e tre figli minori) sulla base dei redditi documentati in atti non è stato contestato dall’INPS e pertanto la richiesta di _____ può essere integralmente accolta.

Sull’importo liquidato competono gli interessi legali con decorrenza dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente nella misura liquidata come specificato in dispositivo sulla base della natura della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, e successive modificazioni. Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa in accoglimento del ricorso:

dichiara discriminatorio il diniego opposto dall'INPS alla domanda di ANF del ricorrente e per l'effetto condanna l'istituto a corrispondere ad € l'importo di euro 12.373,20 oltre interessi legali a decorrere dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo;

condanna l' INPS alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in complessive euro 2500,00 oltre spese generali al 15%, oltre CU versato, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Brescia il 21 ottobre 2024

Il giudice

